



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviseo.it – ordinefarmacistiv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviseo.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201501403

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 52 DEL 06/10/2015

Alimenti per lattanti – vendita e pubblicità

Si ritiene utile riassumere la vigente normativa in tema di vendita e pubblicità del sostituto del latte materno in polvere, denominato “latte 1”.

Il DM n. 82 del 9-4-2009 ed il D.Lgs. n. 84 del 19-5-2011 attuano la direttiva CEE del 2006 e il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno elaborato dall'OMS, al fine di tutelare l'allattamento al seno.

DM n. 82 del 9/4/2009

Art. 2 Definizione

Si intendono «alimenti per lattanti», ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti» i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare.

Art. 10 Pubblicità

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.
2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericoltura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale.

Art. 12 Campioni e forniture

1. E' vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.
2. E' vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie...

D.Lgs. n. 84 del 19/5/2011

Art. 4 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

Art. 5 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 1 (da dodicimila euro a settantaduemila euro) si applica: a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza...

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama